

## **TI\_GERICHTE 14.2022.99 vom 3. Februar 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-02-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2022.99](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.99)

FR: TI\_GERICHTE 14.2022.99 du 3 février 2023

IT: TI\_GERICHTE 14.2022.99 del 3 febbraio 2023

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Nullità della sentenza invocata come titolo di rigetto. Rinuncia parziale al credito per atti concludenti (accettazione di pagamenti di terzi)

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la sentenza pretorile prodotta dall'istante, siccome passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo. Ha d'altronde respinto l'eccezione di nullità del patto concluso tra gli azionisti – e di riflesso della sentenza invocata come titolo di rigetto – sollevata dalla convenuta, secondo la quale il patto andrebbe qualificato come un contratto di società semplice, sciolta con il decesso del primo dei soci firmatari e comunque al più tardi alla morte di PI 1, il patto non potrebbe vincolarla, poiché la società ha una personalità giuridica distinta da quella dei suoi azionisti, i pagamenti all'istante rappresenterebbero una distribuzione dissimulata di utili, il punto 2 del patto costituirebbe una disposizione per causa di morte che non adempie la forma prescritta dal Codice civile (testamento olografo o contratto successorio per atto pubblico), il patto, sottoscritto nel 1988, restringerebbe eccessivamente i diritti della sua personalità ai sensi dell'art. 27 CC e configurerebbe un fedecommesso di famiglia vietato dall'art. 335 cpv. 2 CC. Il primo giudice ha infatti rilevato che i vizi invocati, quando anche fossero per avventura avverati, non sono suscettibili di mettere in discussione l'essenza stessa della decisione invocata come titolo, il giudice del rigetto non potendo sindacare sul buon fondamento del titolo di rigetto invocato. Inoltre, egli ha continuato, non sussistono ad ogni modo – né sono stati evocati – errori gravi, palesi o in grado di ledere gravemente la sicurezza giuridica idonei a privare il titolo di ogni efficacia. Il Pretore ha anche respinto l'argomento della convenuta secondo cui la sentenza di merito non sarebbe condannatoria, ma di solo accertamento, come pure quello di una riduzione del suo obbligo di pagamento, nella misura in cui l'istante ha accettato da giugno 2005 che il versamento mensile di fr. 3'016.40 venisse fatto per metà dalla R\_\_\_\_\_ SA, sicché il rigetto avrebbe potuto essere accordato se del caso solo per la metà della pretesa posta in esecuzione. Egli ha infatti evidenziato che la ripartizione dei pagamenti non modifica l'obbligo della convenuta nei confronti dell'istante e, trattandosi di un credito pecuniario, è indifferente da quale persona provenga il pagamento, specie perché il creditore non si può opporre alla ripartizione proposta dal debitore (art. 68 CO). Onde l'accoglimento dell'istanza.

#### **E. 4**

Nel reclamo la RE 1 sostiene che la decisione impugnata è errata e, come già fatto in prima sede, espone che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 129 I 361) una sentenza è nulla se contiene un errore particolarmente grave, se l'errore è chiaro o almeno facilmente riconoscibile e se la sicurezza giuridica non verrebbe messa in pericolo da un

tale accertamento (n. 22). Secondo il Tribunale federale anche errori di merito e non solo errori formali permettono di concludere per la nullità di una sentenza (n. 24); ciò che ha come conseguenza che la stessa è inesistente, priva d'effetti giuridici e non può costituire un titolo di rigetto dell'opposizione (n. 25). Essa afferma quindi che i motivi per cui ritiene nullo il patto tra azionisti evocati in prima sede ed esposti nella decisione impugnata (n. 29 – 40) costituiscono – a maggior ragione se considerati cumulativamente – degli “errori particolarmente gravi, chiari o almeno facilmente riconoscibili” e che la sicurezza giuridica non verrebbe messa in pericolo da un accertamento della sua nullità. D'altronde, evidenzia che se il Pretore fosse giunto a tale conclusione applicando correttamente il diritto avrebbe “fatto un atto di coraggio impossibile” visto che avrebbe dovuto criticare la propria decisione (n. 41 e 42).

#### **E. 4.1**

In ogni stadio di causa il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1). Il giudice deve in particolare verificare, d'ufficio, che la decisione invocata quale titolo di rigetto non sia nulla (DTF 133 II 367 consid. 3.1; 129 I 363 consid. 2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 14 ad art. 80 LEF; Abbet in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2 a ed. 2022, n. 10 e 131 ad art. 80 LEF). Qualora sia fondata su fatti anteriori alla decisione di merito, la nullità è quindi un'obiezione e non un'eccezione ai sensi dell'art. 81 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81; equivoci: citata DTF 129 I 363 consid. 2; sentenza della CEF 14.2016.287 del 23 febbraio 2017, RtiD 2017 II 886 seg. n. 48c consid. 7.1 e 7.4).

#### **E. 4.2**

L'eccezione di nullità è ammessa molto raramente in materia civile (DTF 145 III 438 consid. 4; 130 III 128 consid. 2 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le decisioni errate sono nulle quando sono affette da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, sempre che poi l'ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I 363 consid. 2). Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l'incompetenza funzionale o materiale dell'autorità giudicante, così come errori di procedura manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, segnatamente quando la circostanza ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti, sentenze della CEF 14.2020.91 del 9 gennaio 2021 consid. 6.4.1 e 14.2014.194 del 22 ottobre 2014, consid. 6.2). I vizi materiali conducono solo eccezionalmente alla nullità (DTF 138 II 503 consid. 3.1), ove il bene giuridico leso sia un valore particolarmente importante (sentenza del Tribunale federale 5A\_356/2009 del 4 agosto 2009 consid. 4.2), ciò che può essere il caso quando la prestazione posta a carico del convenuto è oggettivamente impossibile o ineseguibile (sentenza appena citata) oppure, perlomeno nel campo amministrativo, se l'autorità agisce in assenza di ogni base legale o in violazione di diritti fondamentali inalienabili (Staehelin, op. cit., n. 128e ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80).

#### **E. 4.3**

Nella fattispecie, la reclamante si limita a ribadire che i vizi da essa lamentati costituiscono – a maggior ragione se considerati cumulativamente – “errori particolarmente gravi, chiari o almeno facilmente riconoscibili” e che la sicurezza giuridica non verrebbe messa in pericolo se venisse accertata la nullità della decisione del 2010, senza però spiegare perché i vizi in questione sarebbero così gravi ed evidenti da giustificare la nullità secondo i criteri alquanto restrittivi posti dalla giurisprudenza. Essa non allega in particolare la mancanza di ogni base legale o la violazione di diritti fondamentali inalienabili. Insufficientemente motivata, la censura risulta inammissibile.

#### **E. 4.3.1**

I vizi invocati non presentano comunque sia l’evidenza richiesta. Un patto che prevede prestazioni in caso di morte di un contraente non può sciogliersi quando la condizione pattuita si realizza. Non è neppure ovvio che il pagamento delle prestazioni previdenziali stabilite nel patto azionario effettuato dalla società a favore del defunto marito dell’istante per quasi un ventennio non possa essere considerato come un’assunzione tacita degli obblighi contemplati nel patto. Ancora meno chiaro – poiché la reclamante non lo spiega – è perché l’asserita assimilazione fiscale dei versamenti all’istante a una distribuzione dissimulata di utili configuri un motivo di nullità della decisione del 2010. È poi per nulla evidente che un patto azionario possa essere qualificato come una disposizione a causa di morte, giacché la disponente (o perlomeno l’assuntrice) è la società, ossia una persona giuridica. La reclamante non cita d’altronde la giurisprudenza secondo cui un vincolo contrattuale concluso per oltre 15 a 20 anni sarebbe da ritenere eccessivo giusta l’art. 27 CC; non sussiste invero un criterio generale valido per tutti i casi (ad es. Marchand in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 27 CC) e ad ogni modo il contratto di rendita vitalizia è di principio ammesso (art. 516 CO). È pure dubbio che il patto possa essere assimilato a un fedecommesso di famiglia vietato dall’art. 335 cpv. 2 CC, siccome non tende all’attribuzione di un bene o di un patrimonio in modo prefisso su più generazioni di una stessa famiglia (v. P iotet in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 26 ad art. 335 CC). Infine, la sentenza 14.2008.115 emessa il 17 marzo 2009 da questa Camera è senza rilievo in questa procedura, poiché riguarda una precedente causa di rigetto provvisorio (non definitivo).

#### **E. 4.3.2**

Oltretutto, l’atteggiamento della reclamante risulta abusivo. Essa non spiega infatti perché non ha impugnato la sentenza del 2010 quand’anche, come afferma, l’inefficacia del patto fosse già allora manifesta (ciò che aveva del resto allegato in quel procedimento), né perché vi si è poi conformata per oltre dieci anni (dal dicembre 2010 al giugno 2021).

#### **E. 4.3.3**

Nella limitata misura in cui è ricevibile, la censura di nullità va di conseguenza respinta.

#### **E. 5**

In via subordinata (n. 46-51), la reclamante ripete che la sentenza pretorile non potrebbe ad ogni modo costituire un valido titolo di rigetto perché l’oggetto della causa di merito è definito dai petiti formulati all’epoca dall’attrice, il cui principale era l’accertamento del suo credito pensionistico. Ora – essa ricorda – una sentenza di accertamento non può costituire un titolo di rigetto. Il Pretore avrebbe violato il suo diritto di essere sentita non determinandosi sulla questione. Essa rileva altresì che l’istante non ha neppure asserito, violando così il suo onere di allegazione, che la sentenza pretorile rappresentasse una

decisione condannatoria. Non vi sarebbe pertanto identità tra “il contenuto del dispositivo della decisione [...] e la richiesta di pagamento dell’importo oggetto della presente procedura” .

### **E. 5.1**

In realtà, non solo il Pretore si è espresso sulla questione, ma ha anche rilevato a ragione che la sentenza del 2010 era pure una sentenza condannatoria, come risulta con ogni chiarezza dal dispositivo n. 1.2, sul quale poggia la decisione impugnata. Al riguardo la reclamante non ha speso una parola. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.

### **E. 5.2**

L’istante ha allegato che la decisione del 2010 costituisce un titolo di rigetto definitivo e l’ha prodotta. Bastava sotto il profilo dell’art. 80 LEF. Sia come sia, il Pretore doveva esaminare d’ufficio se la decisione era un valido titolo (sopra consid. 4.1), in particolare se era condannatoria, ciò che ha fatto. L’identità tra il credito posto in esecuzione e il credito accertato nel dispositivo n. 1.2 è poi pacifica. Non occorre pertanto perdere ulteriore tempo su questi punti.

### **E. 6**

In via ancor più subordinata (n. 52 – 56) la RE 1 ribadisce che da giugno 2005 ha versato fr. 1'508.20 all’istante, mentre la parte rimanente è stata pagata dalla R\_\_\_\_\_ SA. Ne deduce che un eventuale rigetto definitivo avrebbe potuto essere concesso unicamente nella misura della metà dell’importo posto in esecuzione. La reclamante sostiene che con tale modo di agire le parti hanno voluto infatti modificare il loro rapporto contrattuale, ciò che la controparte ha accettato, non avendo sollevato contestazioni al riguardo in prima sede (art. 150 cpv. 1 CPC). Il primo giudice ha quindi ritenuto a torto che si trattasse semplicemente di un cambiamento di modalità di adempimento dell’obbligo di pagamento.

### **E. 6.1**

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci ( “mit völlig eindeutigen Urkunden” , cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi ).

### **E. 6.2**

Spettava quindi alla reclamante dimostrare con documenti assolutamente chiari e univoci che l’istante ha rinunciato alla metà della sua pretesa nei suoi confronti. Non ci è riuscita. La pretesa rinuncia per atti concludenti non è documentata. Non sta il paragone con l’ammissione, nella sentenza di merito, dell’assunzione degli obblighi pattuiti dagli azionisti da parte della società, perché essa non riguardava l’art. 81 LEF. La motivazione del Pretore, secondo cui il pagamento di parte della rendita effettuato da un terzo non modifica l’obbligo del debitore nei confronti del creditore, appare a prima vista convincente e merita quindi conferma, ricordato che l’esame del giudice del rigetto è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenze del Tribunale federale 5A\_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 e della CEF 14.2022.67 del 12 ottobre 2022 consid. 4.2.2). Alla reclamante rimane semmai la possibilità di far accertare giudizialmente l’asserita rinuncia parziale.

### **E. 6.3**

Non è poi rilevante che la controparte non abbia contestato l'argomentazione giuridica della RE 1 in prima sede: soltanto le allegazioni di fatto giuridicamente rilevanti sono repute dimostrate se non sono contestate (art. 150 cpv. 1 a contrario e 153 cpv. 2 CPC), mentre le allegazioni giuridiche sono valutate d'ufficio dal giudice (art. 57 CPC) anche se non sono avversate (sentenza della CEF 14.2022.91 del 30 dicembre 2021 consid. 4.4). L'esito del reclamo è quindi segnato.

### **E. 7**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

### **E. 8**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'131.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.